

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI AVEZZANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE**

In composizione collegiale:

**Dr. Eugenio Forgillo – Presidente -
Dr. Francesco Lupia Giudice – Relatore -**

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile di primo grado iscritta n. (omissis)/16 del ruolo generale dell'anno 2015, vertente

Tra

DEBITORI ESECUTATI

-reclamanti-

e

BANCA

-reclamata-

e

BANCA

-reclamata-

e

BANCA

-reclamata-

e

BANCHE

-reclamanti contumaci-

OGGETTO:

Reclamo avverso ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione emessa ex art.618 cpc.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Pres. Forgillo, Rel. Lupia, 29 giugno 2016

Con ricorso, regolarmente notificato insieme al relativo decreto di fissazione, i reclamanti impugnavano l'ordinanza del 17.02.16 con la quale il G.E. della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. omissis rigettava ex art. 618 c.p.c. l'istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta in seno al ricorso in opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., esperito avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di improcedibilità proposta dai reclamanti sull'assunto della mancata tempestiva rinnovazione da parte del creditore pignorante della trascrizione del pignoramento immobiliare.

Allegavano in particolare come scorrettamente il G.E. avrebbe ritenuto non sussistere il *fumus boni iuris* dell'opposizione proposta, ritenendo tempestiva la rinnovazione effettuata in data 11.06.10.

Rilevavano come, al contrario, trattandosi di pignoramento trascritto in epoca anteriore al ventennio pregresso alla data di entrata in vigore della L. 69 del 18.6.2009 (entrata in vigore il 04.07.09), e dunque con data di cessazione degli effetti della formalità posteriore a tale ultimo termine (04.07.09), la trascrizione avrebbe dovuto essere rinnovata entro lo spirare naturale del ventennio dalla trascrizione, senza che fosse possibile applicare il beneficio della proroga annuale introdotto dall'art. 58 di tale legge.

Allegavano come invero la possibilità di rinnovare la trascrizione del pignoramento in epoca successiva allo spirare del termine ventennale di efficacia, sarebbe stato riconosciuto da tale disposizione solo per quei pignoramenti trascritti nel ventennio anteriore all'entrata in vigore della legge o in epoca ancora anteriore.

Solo per tali fattispecie, per le quali la formalità della trascrizione avrebbe perso di efficacia in data coeva o anteriore all'entrata in vigore della legge in discorso proprio in virtù della novella introdotta agli articoli 2668 bis e ter c.c. (che appunto ha previsto, fra l'altro, la perdita di efficacia della trascrizione del pignoramento dopo un ventennio in difetto di rinnovazione tempestiva), sarebbe applicabile la regola disegnata dall'art. 58, secondo la quale la rinnovazione può essere effettuata entro l'anno dall'entrata in vigore della novella (04.07.09 e, quindi, 04.07.10).

Rilevavano dunque come scorrettamente il giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto di dover estendere tale beneficio anche a quei pignoramenti che, trascritti in epoca anteriore al ventennio precedente al 04.07.09, avrebbero perso di efficacia dopo l'entrata in vigore della novella.

Deducevano di aver rilevato ancora il mancato pagamento da parte del creditore procedente del IVG e del delegato alla vendita, costituenti ulteriori profili di improcedibilità della procedura.

Si costituiva BANCA (omissis), rilevando l'inammissibilità del reclamo, non ritenendo esperibile tale mezzo avverso l'ordinanza di rigetto ex art. 618 c.p.c..

Nel merito rilevava la correttezza del ragionamento spiegato dal giudice di prime cure.

Del medesimo tenore erano le difese articolate da BANCHE (omissis).

Regolarmente citati BANCHE (omissis) restavano contumaci.

La causa era istruita documentalmente e discussa innanzi ai collegio, che si riservava.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla BANCA (omissis).

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Pres. Forgillo, Rel. Lupia, 29 giugno 2016

Ed invero tanto nel regime dell'art. 624 c.p.c. scaturito sia dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo, di cui alla L. n. 69 del 2009, l'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione ai sensi degli artt. 615, 619 e 617 c.p.c. è soggetta al reclamo ai sensi dell'art. 669 - terdecies c.p.c., sia nel caso che abbia disposto la sospensione, sia nel caso che l'abbia negata (così Cassazione, Sez. 111, 8 maggio 2010, n. 11243).

Tanto premesso, con riguardo al primo motivo di reclamo, esso deve dirsi infondato.

Ed infatti come noto la legge 18.06.09 n.69, nell'introdurre un limite temporale ventennale alla trascrizione delle domande giudiziali e dei pignoramenti (artt. 2668 bis e ter c.c.) ha altresì previsto una precipua disciplina transitoria.

Invero l'art. 58 ha previsto che tale limite si applichi anche alle trascrizioni anteriori all'entrata in vigore della legge (4.7.09). Tuttavia ha anche previsto che se le trascrizioni sono già scadute a tale data, esse possono essere rinnovate (impedendo l'effetto caducatorio *ex tunc*) entro 12 mesi dal 4.7.09.

Come è evidente tale norma nulla prevede per con riferimento alle trascrizioni in scadenza a partire dal 5.7.09.

Se ne dovrebbe inferire che le stesse debbano essere rinnovate entro la data di naturale scadenza (ventennio).

Tuttavia è prevalsa in dottrina una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 58 che, nella lente dell'art. 3 della costituzione, va letto nel senso di consentire a tutti coloro che abbiano trascritto in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa (04.07.09) di rinnovare entro un anno da tale data (04.07.10).

Tale impostazione, fatta propria dal giudice di prime cure, è condivisa anche dal Collegio, imponendosi sempre al Giudice una lettura aderente al tessuto costituzione delle disposizioni di legge.

Ne caso di specie è pacifico che tale rinnovazione è avvenuta nel giugno del 2010 e dunque deve dirsi tempestiva, con conseguente esclusione della fattispecie di improcedibilità astrattamente profilabile (Cass., Sez. III, 11 marzo 2016, n. 4751).

Parimenti infondato è il secondo motivo, costituito dal mancato pagamento delle somme dovute al IVG e al delegato da parte del creditore procedente.

Ed invero la suddetta circostanza non è neppure astrattamente configurabile come causa di estinzione atipica della procedura esecutiva, profilandosi la stessa solo in caso di paralisi dell'azione a cagione della mancata anticipazione delle spese da parte di tutti i creditori coinvolti.

All'inerzia del creditore procedente, invero, ben possono ovviare le altre parti.

Di tale circostanza, poi, non è stata fornita alcuna prova.

In ragione della sostanziale novità della questione e dell'assenza di precedenti di legittimità, appare corretto compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano in composizione collegiale:

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Pres. Forgillo, Rel. Lupia, 29 giugno 2016

1) Rigetta il reclamo.

2) Spese compensate.

Avezzano 29.6.16

*Il Giudice Estensore
Dott. Francesco Lupia*

*Il Presidente
Eugenio Forgillo*

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS